

Tribunale di Firenze - Sezione II penale - Sentenza 5 settembre 2017 n. 3170

TRIBUNALE DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE PENALE

- COMPOSIZIONE MONOCRATICA -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Barbara Bilosi all'udienza del 20.7.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

Fa.An., nato (...) e residente a Signa, via (...)

libero, assente

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 4 DL n. 74/00 perché, nella qualità di socio della snc Ca.Eu. dei F.lli Fa.An., An. e Ro. per una quota del 34%, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicava nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta dell'anno 2010 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo per Euro 514.965,00 essendo l'imposta IRPEF evasa pari ad Euro 219.121,00 (superiori ad Euro 150.000) e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, pari ad Euro 25.393,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Tribunale che l'imputato deve mandarsi assolto dal reato ascrittogli perché non si è formata la prova in ordine alla commissione materiale dello stesso. L'imputato è stato tratto a giudizio perché accusato di avere indicato nella dichiarazione annuale relativa all'imposta per l'anno 2010 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo determinato in Euro 514.965 nella qualità di socio della S.n.c. Ca.Eu. dei F.lli Fa.An., An. e Ro. Il teste Ma. in servizio presso la direzione provinciale dell'agenzia delle entrate di Firenze ha riferito che il suo ufficio aveva emesso l'avviso di accertamento nei confronti della snc partecipata dall'odierno imputato nella misura del 34% sulla base delle risultanze del PVC: in quella sede erano stati svolti accertamenti - indagini finanziarie - sul conto della società e dei tre soci, all'esito dei quali si concludeva che, a fronte di un reddito dichiarato di partecipazione di 15.210,00, era stato accertato un reddito di Euro 530.175,00: pertanto, il maggiore reddito di partecipazione non dichiarato ammontava ad Euro 514.000,00.

Il teste, a esplicita domanda, ha specificato che tale valore "esce fuori dall'accertamento che è stato emesso nei confronti della società...": presso la società era stato accertato un maggiore

reddito d'impresa per il 2010 pari a 1.514.603,00 (essendo quindi la quota dell'odierno imputato pari a un terzo) ed era "dato dalla somma dei versamenti e prelevamenti non giustificati, ossia movimenti finanziari erano intercorsi i conti correnti personali dei soci e della società" e che, secondo la prospettazione accusatoria, non erano stati riportati in dichiarazione e che, come confermato dal teste, era stato quindi ricostruito esclusivamente sulla base dei movimenti bancari dei conti correnti dei soci, in quanto trattavasi di presunzione "per presunzione è stato tutto attratto dalla società, perché i soci non fanno altro che svolgere l'attività".

L'accusa quindi si poggia sulle risultanze dell'attività di controllo svolte in sede di PVC (non prodotto dall'accusa) e dell'avviso di accertamento che, acquisito agli atti, descrive compiutamente l'iter procedimentale seguito per la determinazione delle somme sopra riportate.

Ciò premesso in fatto, si osserva che la possibilità di utilizzo delle presunzioni in campo tributario è stata espressamente prevista dall'art. 39 del D.P.R. 600/73, in tema di imposte dirette, e dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 633/1972, in tema di IVA, al fine di ridurre l'onere probatorio in capo all'Amministrazione finanziaria nell'attività di accertamento, fermo restando che la loro operatività è comunque vincolata all'esistenza di specifici riscontri nelle scritture contabili.

Il legislatore tributario non ha previsto una definizione di presunzione, ma ha operato un mero richiamo al concetto di presunzione disciplinato dal codice civile all'art. 2727, il quale qualifica la presunzione come "la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato".

L'Amministrazione finanziaria in tal modo viene facilitata nel dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria, ed il contribuente che intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti avrà l'onere contrario di dover dimostrare l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi. L'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario non esclude che, ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione però che gli stessi siano assunti non con l'efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori. Tuttavia, avendo valore di un indizio, devono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova ovvero in altre presunzioni, purché siano gravi precise e concordanti (cfr. Cass. pen. sez. 3, 23 gennaio 1996, n. 118, Gr.) per assurgere a dignità di prova.

In particolare, la Suprema Corte è ormai consolidata nell'affermare che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa, (sez. 3, Sentenza n. 5490 del 26/11/2008, Cr., Rv. 243089; Conformi: sentenza n. 8445 del 1991 Rv. 188010, n. 21213 del 2008 Rv. 239984; sez. 3, 18/05/2011 n. 36396, Ma., RV 251280) anche se, ovviamente, dovendo essere oggetto di autonoma considerazione critica da parte del giudice penale, non

possono esse svolgere nel processo penale quella stessa funzione "cogente" del convincimento del giudicante che, invece, rivestono nella valutazione del giudice tributario (cfr. Cass. pen. sez. 3, sent. n. 1576 del 03/05/1995). Sulla scorta di tali premesse, in concreto si osserva come gli elementi di prova posti a fondamento dell'accusa, già sussistenti nella fase delle indagini e tali da determinare il rinvio a giudizio dell'imputato, abbiano natura meramente indiziaria e che le presunzioni adoperate su quel piano - se anche fornite di una intrinseca logica basata su valutazioni di antieconomicità e di incongruenza - non sono sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità penale dell'imputato, non rivestendo i caratteri di gravità (la capacità dimostrativa del dato rispetto al "thema probandum") e di precisione (la inidoneità della la circostanza indiziante a prestarsi a interpretazione diversa da quella della prova del fatto ignoto da dedurre), e non ponendosi dunque oltre ogni ragionevole dubbio: l'accertamento compiuto sui c/c personali del Fa. e la conclusione adottata in via presuntiva - ovvero che i movimenti su detto c/c costituiscano altrettanti ricavi da attività d'impresa: ricostruzione nemmeno sottoposta alla conoscenza di questo giudice - non può pedissequamente fondare la responsabilità per il reato in esame atteso che l'AdE ha compiuto considerazioni tratte da dati estranei ai fatti in esame per la impossibilità di dimostrare l'assunto in concreto, le quali non possono trovare accoglimento in questa sede.

L'imputato deve essere pertanto assolto perché non si è formata la prova della sussistenza dell'elemento materiale del reato.

P.Q.M.

letto l'art. 530 c.p.p.,

assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Firenze il 20 luglio 2017.

Depositata in Cancelleria il 5 settembre 2017.